

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto:

Assicurazione della responsabilità civile. Pretesa estensione della sentenza affermativa di responsabilità civile emessa nei confronti del conducente responsabile anche nei confronti del proprietario del mezzo e dell'assicuratore, che abbiano partecipato al processo.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. XXXX R.G. proposto da:

_____, rappresentato e difeso dagli avvocati _____, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge;

-ricorrente-

contro

ASS.NI SPA e _____

-intimati-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 2655/2018, depositata il 11/12/2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI

FATTI DI CAUSA

1. _____, con ricorso del, adiva il Tribunale di Catania, Sez. Dist. Di Mascalucia, esponendo: a) che il giorno, alle ore circa, in località(e precisamente), stava viaggiando quale terzo trasportato a bordo dello _____, di proprietà di _____ e condotto da _____, quando quest'ultimo, nell'impegnare una curva della strada, perdeva il controllo del mezzo, che scivolava sul selciato; b) che, a causa ed in conseguenza della caduta, aveva riportato gravi lesioni fisiche

Per l'odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

Il ricorrente si è costituito a mezzo di nuovo Difensore ed ha depositato nota insistendo nell'accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nella impugnata sentenza la corte territoriale – dopo aver rilevato che, secondo il primo giudice, non era emersa con certezza la dinamica del sinistro e che non potevano all'uopo essere considerate le risultanze dell'interrogatorio formale del XXXXXXXX, non opponibili alla compagnia assicuratrice ed al proprietario del mezzo - ha ritenuto che le affermazioni confessorie rese dal XXXXXXXX (che aveva confessato di essere al momento dell'incidente colui che conduceva il motociclo, sul quale viaggiava da trasportato XXXXXXXXXXXX, e di aver perso il controllo del mezzo) fanno piena prova contro lo stesso XXXX, ma vanno liberamente apprezzate nei confronti del proprietario del mezzo e della compagnia assicuratrice. Quanto al resto, la corte di merito ha confermato la valutazione delle risultanze istruttorie fatte dal giudice di primo grado, ritenendo a sua volta <<insanabile contrasto tra le deposizioni dei testi in ordine ai fatti costitutivi della domanda>>.

2. XXXXXXXXX articola in ricorso nove motivi, tutti concernenti l'an debeat e, in particolare, il fatto che nel giudizio di merito è stata affermata esclusivamente la responsabilità del conducente (e non anche del proprietario del mezzo e della compagnia che lo assicurava dal rischio della responsabilità civile).

2.1. Con il primo motivo denuncia: <<violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2054 c.c. e art. 144 d. lvo 209/2005 ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3 e 4 c.p.c.>> nella parte in cui la corte di merito (p. 7) ha affermato l'esclusiva responsabilità del Condorelli per l'incidente, che gli aveva causato lesioni, senza affermare la responsabilità in solido del proprietario del veicolo e, conseguentemente, dell'assicuratore.

Sostiene che la condanna del conducente del mezzo rende ineludibile: a) la condanna del proprietario assicurato, in applicazione del citato art. 2054 c.c.; b) l'estensione della medesima anche nei confronti della Compagnia assicurativa per la RCA del mezzo assicurato ai sensi dell'art. 144 Cod. Ass.

Si duole che la corte di merito - in luogo di procedere ad una logica valutazione unitaria – ha effettuato una differenziata, contraddittoria e illegittima, ricostruzione del medesimo fatto storico e delle relative responsabilità in capo a conducente, proprietario ed assicuratore.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: <<violazione e/o falsa applicazione degli artt. 141 e 122 Codice della Assicurazioni Private ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3 e 4 c.p.c.>> nella parte in cui la corte di merito, pur avendo ritenuta provata la sussistenza del sinistro e del danno da lui subito, non ha affermato la responsabilità (e conseguentemente non ha condannato al risarcimento) né del proprietario e neppure della compagnia assicuratrice.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: <<contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili nullità sentenza impugnata ex art. 360 n. 4 c.p.c.>> nella parte in cui la corte di merito ha ritenuto che lo stesso fatto, da un lato, debba considerarsi come accaduto e fonte di responsabilità nei confronti del conducente del mezzo e, dall'altro, come non accaduto o, comunque, come non fonte di responsabilità per proprietario e compagnia assicuratrice del mezzo, sebbene posizioni e responsabilità dell'uno e degli altri siano tutte inscindibilmente collegate all'accertamento di quel fatto.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia: <<violazione e/o falsa applicazione artt. 1292 c.c. ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3 e 4 c.p.c.>> nella parte in cui la corte territoriale - dopo avere, peraltro, precisato che tra conducente, proprietario ed assicurazione sussiste un'obbligazione solidale - non ha fatto discendere da tale affermazione alcuna conseguenza giuridica.

2.5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia: <<violazione e falsa applicazione artt. 1299 e 1882 c.c. ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3 e 4 c.p.c.>> nella parte in cui la corte di merito non ha tenuto conto che il Condorelli potrà, comunque, agire in via di regresso nei confronti del proprietario e della

compagnia di assicurazioni al fine di ripetere il pagamento di quanto dovuto dai soggetti, definiti dalla stessa sentenza impugnata debitori solidali.

2.6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia: <<violazione e falsa applicazione dell'art. 1306 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.>>, nella parte in cui la corte di merito ha ritenuto responsabile del sinistro ed ha conseguentemente condannato al risarcimento dei danni il solo conducente del veicolo, ma non ha esteso la responsabilità e la condanna alla compagnia assicuratrice ed al proprietario del mezzo quando l'avvenuta partecipazione di questi ultimi al giudizio non può che comportare l'opponibilità ad essi del giudicato.

2.7. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia: <<violazione e/o falsa applicazione art. 2909 c.c. ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 3 e n. 4 c.p.c.>>, nella parte in cui la corte di merito ha ritenuto responsabile del sinistro ed ha conseguentemente condannato al risarcimento dei danni il solo conducente del veicolo, ma non ha esteso la responsabilità e la condanna alla compagnia assicuratrice ed al proprietario del mezzo quando l'avvenuta partecipazione di questi ultimi al giudizio non può che comportare l'opponibilità ad essi del giudicato.

2.8. Con l'ottavo motivo il ricorrente denuncia: <<omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 4 e 5 c.p.c.>>, nella parte in cui la corte di merito ha omesso di esaminare il motivo di appello con il quale si doleva che il giudice di prime cure aveva omesso di tenere conto dell'accertato - da parte del c.t.u. - nesso di causalità tra danno ed evento.

Sottolinea che la corte di merito ha ritenuto non raggiunta la prova della "prospettazione dell'appellante" sulla base di una duplice considerazione: l'asserita inattendibilità dei testimoni e l'asserita non estensibilità della confessione resa dal conducente anche al soggetto proprietario ed alla compagnia assicuratrice.

Osserva che dette considerazioni diventano insostenibili a seguito dell'omesso esame delle conclusioni del proprio consulente (che avevano confermato, oltre a punti salienti della confessione e delle testimonianze, il fondamento stesso della sua domanda).

2.9. Con il nono motivo il ricorrente denuncia: <<violazione e/o falsa applicazione art. 116 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3 e 4 c.p.c.>> nella parte in cui la corte di merito ha omesso di valutare gli accertamenti eseguiti dal c.t.u., che aveva ritenuto inequivocabile il nesso causale tra le lesioni e l'evento come descritto in ricorso; ed aveva più volte ribadito la sua qualità di trasportato.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., perché evoca il principio di diritto affermato a proposito della posizione del responsabile del danno, mentre qui viene in evidenza la posizione del conducente.

Tale posizione è stata trattata correttamente dalla sentenza impugnata, là dove ha evocato la sentenza delle S.U. e, quindi, Cass. n. 10304 del 2007, in base alla quale: <<In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID) e del litisconsorzio nel giudizio, secondo le norme, "ratione temporis" applicabili, rispettivamente, dell'articolo 5 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 conv. nella legge 26 febbraio 1977 n. 39 e dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, poichè in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'articolo 2733, terzo comma, cod. civ., la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai non confidenti, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del

proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente confidente secondo gli articoli 2733, secondo comma, 2734 e 2735 cod. civ.. Infatti, il litisconsorzio necessario, di cui al citato articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sussiste solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l'assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell'articolo 2054, terzo comma, cod. civ., tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, in tal caso derivando soltanto un'ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo>>.

Sul solco tracciato dalle Sezioni Unite, la successiva giurisprudenza a sezioni semplici (Cass. n. 10687/2023, n. 19327/2017, nn. 3875 e 24187/2014, n. 8214/2013), in conformità alla previsione dell'art. 2733, 3° co. c.c., ha più volte affermato che <<la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo (il quale non è litisconsorte necessario) vincola il solo confitente, con la conseguenza che il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della r.c.a.>>.

Occorre qui ribadire che il litisconsorzio necessario, di cui al citato articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sussiste solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l'assicuratore, mentre, a norma dell'articolo 2054 terzo comma cod. civ., non sussiste: né tra il conducente e l'assicuratore e neppure tra il conducente ed il proprietario, ricorrendo in tal caso soltanto un'ipotesi di obbligazione solidale (e quindi di litisconsorzio facoltativo).

3.2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, una volta stabilita la correttezza in iure della decisione quanto al riconoscimento della responsabilità del solo conducente e non anche del responsabile e, dunque, del suo assicuratore, sono assorbiti.

3.3. Il quinto motivo è manifestamente privo di fondamento: il XXXX ha pagato per sé come preteso coobbligato ex art. 2055 c.c. e soggiace al decisum verso gli altri pretesi coobbligati. Dunque, non potrà esercitare alcuna azione di regresso, dato che è stata riconosciuta solo la sua responsabilità.

3.4. Inammissibili sono anche il sesto ed il settimo.

In sintesi, il ricorrente sostiene: da un lato, che il testo letterale dell'art. 1306 c.c. <<determina, a contrario, che quando ciascun condebitore solidale abbia preso parte al processo, l'autorità degli accertamenti formati nei confronti dell'unico creditore, opereranno pleno iuris inter pauciores, cioè nei rapporti con i soggetti che di quel processo furono parte, e così anche verso gli eventuali condebitori convenuti dal creditore o altrimenti chiamati in causa, anche senza esercitare il regresso in quella sede, ma al solo scopo di rendere loro opponibile l'accertamento intervenuto sull'obbligazione principale>>; dall'altro, che l'accertamento, compiuto nella sentenza impugnata, <<comporterà comunque l'estensione della condanna al proprietario del mezzo ex art. 2054 c.c. e conseguentemente alla compagnia assicuratrice del medesimo>>.

Le norme denunciate sono state evocate a torto.

Come anche di recente è stato precisato da questa Corte (Cass. n. 12928/2024), nel vigente sistema ordinamentale, la figura delle obbligazioni solidali passive sottende:

a) sia fenomeni nei quali la ragione della rilevanza della solidarietà risiede in rapporti plurisoggettivi che sono riconducibili ad una eadem causa obligandi, cioè ad un rapporto che vede i soggetti coobbligati e, dunque, responsabili dell'eadem res debita per una causa comune, che li vede direttamente debitori verso il creditore comune;

b) sia fenomeni nei quali le causae obligandi che determinano la solidarietà della responsabilità quanto ad una eadem res debita, sono diverse, sebbene collegate fra loro in funzione della tutela di un interesse che è riferibile solo ad uno dei soggetti coobbligati, sicché i soggetti coobbligati sono più ma per un

debito che, sotto il profilo dell'interesse, è riferibile ad uno solo di loro, essendo gli altri coobbligati responsabili per un debito altrui.

Occorre qui ribadire che, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione stradale, coerentemente allo scopo della L. n. 990 del 1969 e succ. mod., assicuratore e responsabile civile sono obbligati in solido verso il danneggiato in termini di cd. "solidarietà atipica", non riconducibile ad una eadem causa obligandi, bensì rispettivamente all'obbligazione ex delicto per il responsabile ed all'obbligazione nascente dal rapporto assicurativo per la compagnia assicurativa, sebbene con attribuzione ex lege dell'azione diretta contro di essa al danneggiato.

Ciò comporta l'applicazione dell'art. 1306, comma secondo, c. c., in forza del quale il giudicato intervenuto fra danneggiato e danneggiante non si può far valere contro il terzo assicuratore, a meno che questi manifesti la volontà di avvalersene. La natura atipica e passiva della solidarietà impedisce, pertanto, l'effetto del giudicato riflesso, che conseguirebbe al nesso di pregiudizialità-dipendenza, e rende operativo solo il giudicato tutto o in parte favorevole al terzo.

3.5. L'ottavo ed il nono motivo sollecitano, peraltro genericamente, una nuova valutazione del fatto, che è stata operata dalla corte di merito e che è insindacabile nella presente sede.

4. In definitiva, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso non consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese, non avendo parte intimata svolto difese, ma consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2024, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente

Raffaele G. A. Frasca